

Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO Servizio V Al Gabinetto del Ministro – SEDE mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

cress@pec.minambiente.it

e p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Alla ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. ergwindsicilia3@legalmail.it

Oggetto: [ID_VIP:4629] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al parco eolico localizzato nel Comune di Carlentini (SR) con cavidotto interrato e sottostazione nel Comune di Sortino (SR), progetto di smantellamento di 38 dei 57 aerogeneratori esistenti ed installazione di 18 nuovi aerogeneratori di potenza pari a 5,5 MW- Proponenti ERG Wind Sicilia 3 S.r.l. ed Erg Wind 2000 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

Class: 34.43.01/20.2.1/2019

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo";



PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro 1'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del



Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica GALLONI l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con istanza del 18/04/2019 le Società proponenti Erg Wind 2000 ed Erg Wind Sicilia 3 S.r.l. hanno avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di Potenziamento del parco eolico Carlentini;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11912 del 13/05/2019 l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14353 del 22/05/2019 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 8006 del 18/07/2019 con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa chiedeva alla società proponente di produrre documentazione aggiuntiva;

CONSIDERATA la nota interna prot. 4337 del 25/06/2019 della Sezione 17.5 Beni archeologici della Soprintendenza di Siracusa, allegata alla nota sopra citata, nella quale si riportava: "Esaminato il progetto ai fini della valutazione della congruità della documentazione fornita relativamente alla tutela archeologica,

Recepita la relazione elaborata dal funzionario istruttore, dalla quale si evince che "La ricognizione, effettuata è stata condotta con metodo autoptico, ma ha seguito esclusivamente il tracciato lineare delle turbine soffermandosi solo sulle piazzole di impianto dei pali. Sono rimasti escluse dalla ricognizione le aree dei cavidotti, della viabilità interna, degli impianti drenanti, della sottostazione Sortino.

Per quanto riguarda l'esame delle aree relative ai pali, escluse quelle per cui la visibilità viene definita nulla, l'archeologo incaricata evidenzia la presenza di gruppi di tombe a botticella e ad arcosolio intorno all'aerogeneratore CA29; di gruppi di tombe intorno all'aerogeneratore CA15 e all'aerogeneratore CA41 con struttura parzialmente visibile sul terreno.

Seppure l'impostazione generale della relazione sia condivisibile dal punto di vista della documentazione d'archivio e della metodologia applicata, si riscontrano le seguenti criticità:

1. assenza di ricognizioni in corrispondenza della viabilità interna, dei cavidotti e della sottostazione Sortino



- 2. assenza di cartografia che evidenzi la collocazione dell'impianto e di tutte le infrastrutture e le aree effettivamente ricognite ovvero non accessibili
- 3. Cartografia in scala massimo al 10.000 che evidenzi l'esatta perimetrazione del grado di visibilità
- 4. cartografia che evidenzi le strutture archeologiche rintracciate in relazione alle aree di interesse archeologico comprese nel PTP di Siracusa e citate nella relazione'
- 5. Documentazione fotografica datata che rappresenti la situazione della visibilità delle aree oggetto della ricognizione
- 6. Indicazione della esatta denominazione degli aerogeneratori visibili dalle aree archeologiche di Pantalica e del Castellaccio di Lentini
- 7. Considerato che, ai fini dell'esclusione di eventuali interferenze tra le opere da eseguire e l'impianto in oggetto, si ritiene necessario avere piena contezza del rischio archeologico, preliminarmente all'emissione del parere finale ovvero all'avvio di procedura di verifica dell'interesse archeologico;

Per quanto sopra, questa S.17.S per i Beni archeologici ritiene indispensabile che la Viarch trasmessa sia integrata con quanto evidenziato ai punti 1-6 della relazione istruttoria.";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18778 del 18/07/2019, la allora Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha inoltrato alla Società proponente una richiesta di integrazioni sulla base delle richieste della CTVA (prot. 2638 del 11/07/2019) e di questa Direzione generale (prot. n. 20482 del 23/07/2019);

PRESO ATTO di quanto espresso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota del 22/07/2019;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate dalla dott.ssa Carmen Impelluso in data 15/12/2019, e delle controdeduzioni formulate dalla Società proponente con nota prot. n. 2 del 14/01/2020;

VISTA l'istanza della soc. Erg Wind Sicilia 3 n. 17 del 05/08/2019, con cui si richiedevano 120 giorni di proroga per la produzione dell'integrazione documentale richiesta dalla allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del MATTM, e la nota della stessa DVA (prot. n. 21032 dell'08/08/2019) con cui si assentiva a tale richiesta;

CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa, trasmessa con nota della società proponente del 07/11/2019 e acquisita da questo ufficio con prot. n. 32674 del 12/11/2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29927 del 15/11/2019 la allora DVA del MATTM ha comunicato, a seguito della trasmissione della documentazione integrativa richiesta, l'avvio di nuova consultazione pubblica;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 33987 del 21/11/2019 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato alla competente Soprintendenza e al Dipartimento dei Beni Culturali e



dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana l'avvenuta trasmissione di documentazione integrativa da parte delle società proponenti, e richiesto le valutazioni relative al progetto suddetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1370 del 14/01/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha evidenziato alla competente Soprintendenza, con riferimento ai contenuti della sopra citata nota n. 8006 del 18/07/2019 di quest'ultima, alcuni aspetti propri delle valutazioni da esprimere nell'ambito della VIA, distinti da quelli dell'autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa si è espressa con nota prot. n. 2173 del 19/02/2020, comunicando che:

"Con riferimento alle note di pari oggetto poste a margine, trasmesse da Codesta Direzione Generale, e acquisite ai prott. n. 6025 del 29/03/2019 e n. 520 del 16/01/2020,

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.);
- visto il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16.03.2018;
- esaminata la documentazione allegata all'istanza;
- atteso che l'intervento in oggetto concerne il repowering di un parco eolico esistente, realizzato a seguito del rilascio della concessione edilizia n.5 del 31/01/2003 da parte del Comune di Carlentini;
- atteso che il progetto prevede che 38 degli aerogeneratori attualmente esistenti verranno sostituiti con 18 di più moderna concezione, e che pertanto il numero di torri eoliche verrà ridotto da 57 a 37;
- atteso che gli interventi in progetto ricadono prevalentemente in aree non sottoposte a tutela (aerogeneratori e relative piazzole di nuova realizzazione), ed in parte in aree tutelate con vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134, lettere a) e c, e 142, comma l, lettere c) e g, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (tracciato dei cavidotti e interventi sulla viabilità);
- visto, inoltre, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e in specie l'allegato 4, elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici;
- atteso che il suddetto allegato 4: al paragrafo 3.2 definisce alcune possibili misure di mitigazione tra le quali alla lettera m, l'opportunità di "inserire le macchine in modo da evitare l'effetto di eccessivo affollamento da significativi punti visuali", e che "tale riduzione si può anche ottenere aumentando, a parità di potenza complessiva, la potenza unitaria delle macchine e quindi la loro dimensione, riducendone contestualmente il numero";

quest'ufficio, ai fini della tutela paesaggistica, ritiene ammissibile l'intervento in oggetto, proponendo come misure di mitigazione le indicazioni definite ai punti c), f) e h) del su citato Allegato 4, par. 3.2 al D.M. del 10/09/2010.

Sotto il profilo della tutela archeologica. Sezione 19.4 per i Beni Archeologici, si allega la nota prot. n. 859/int del 22.01.2020, parte integrante della presente."

CONSIDERATA la allegata nota interna della sezione beni archeologici della stessa Soprintendenza, n. 859/int del 22/01/2020, che riporta:



"Visti gli atti in possesso di questa Sezione,

Esaminate le integrazioni alla Viarch

Atteso che il committente ha provveduto alla delocalizzazione degli aerogeneratori CA08 e CA09 che ricadevano in prossimità di emergenze archeologiche.

Recepita la relazione elaborata dal funzionario istruttore, prot.n. 460 del 15.01,2020, dalla quale si evince che "considerato l'intero quadro delineato dalla Viarch integrativa e altresì il grado di visibilità, non modificabile a causa della tipologia del terreno, perlopiù incolto e montagnoso, si può condividere la Viarch, e aprire la procedura di verifica ai sensi dell'art. 25, comma 8 da eseguire in fase definitiva del progetto".

Considerato il rischio alto che caratterizza ampie zone dell'impianto, si ritiene necessario effettuare ulteriori indagini, preliminarmente all'emissione del parere finale nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica successiva alla VIA.

Per quanto sopra, questo Ufficio approva e condivide la Viarch, relativa alla fase preliminare del progetto e ritiene indispensabile sottoporre l'area oggetto dell'intervento a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii, da eseguirsi in relazione alla progettazione definitiva, la presentazione di un piano saggi centrato sulle seguenti aree:

Saggi in corrispondenza di tutte le aree (UT) che hanno evidenziato presenze archeologiche) o visibilità scarsa e, in particolare, in corrispondenza delle seguenti unità di ricognizione, così come distinte alla tav. CAR-ENG-67: UR 2; UR 3 (interfaccia UR2-UR3); UR 7; interfaccia UR 10- UR 11; UR 33; UR 35; U 38; UR 39; Ur 42 interfaccia UR 43

Saggi presso la sottostazione di Sortino nella quale la visibilità è scarsa.";

CONSIDERATO che la DG CRESS ha informato con nota prot. n. 38676 del 26/05/2020 questo Ministero che la CTVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare si è espressa favorevolmente con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento con parere n. 3256 del 31/01/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 17276 del 09/06/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha evidenziato alla competente Soprintendenza di avere rilevato che sei degli aerogeneratori in progetto sarebbero ricaduti all'interno delle fasce di rispetto stabilite dalla L.R. 16/96, chiedendo pertanto di esprimere il proprio parere in merito alla questione;

CONSIDERATO che, sulla base di ulteriori approfondimenti che hanno confermato il posizionamento degli aereogeneratori R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, e R-CA 07 all'interno delle fasce di rispetto, con nota prot. n. 19982 del 06/07/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio:

- ha segnalato al Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana la situazione di ambiguità derivante dal mancato inserimento del vincolo paesaggistico generato dalle fasce di rispetto delle aree boscate nei piani paesaggistici d'ambito regionali, chiedendo di conoscere l'orientamento del Dipartimento su tale questione generale.



- ha ribadito, per il caso particolare, alla competente Soprintendenza la richiesta di urgente riscontro alla sopra citata nota n. 17276 del 09/06/2020, vista la necessità di concludere il procedimento in oggetto, concludendo che in mancanza di tale riscontro questa Direzione Generale avrebbe dovuto procedere all'emissione del parere di competenza tenendo conto della presenza delle suddette fasce di rispetto;

CONSIDERATA la nota di riscontro pervenuta dalla Soprintendenza di Siracusa con prot. 7814 del 06/08/2020, nella quale si riconferma il parere precedentemente espresso, allegando la richiesta effettuata al Comune di Carlentini in merito alla sussistenza delle fasce di rispetto boschive nell'area interessata dall'impianto, e la riposta del Comune prot. N. 10671 del 29/07/2020, dove si riporta: "si certifica che le sotto elencate particelle [...] per la tipologia di intervento proposto (opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D. Lgs. 387/2003) non sono soggette a vincolo di "inedificabilità"; sia perché non ricadenti in aree boschive/fasce di rispetto, sia perché sono oggetto di espressa disciplina derogatoria, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L.R. 13/99";

CONSIDERATO che il progetto prevede, nell'ambito di un impianto che comprende totali 57 aerogeneratori, il mantenimento in esercizio di 19 dei aerogeneratori, lo smantellamento di 38 dei aerogeneratori esistenti con altezza massima di 76 m. (50 al mozzo e 26 di raggio del rotore) e l'installazione di 18 nuovi aerogeneratori con altezza massima di 180/186,5 m. (107,5 al mozzo e 79 di raggio del rotore) per una potenza complessiva di 115,15 MW, con le relative opere accessorie, tra le quali: piazzole di montaggio e manutenzione, strade di servizio per il collegamento alla viabilità esistente (adeguamento delle strade esistenti per circa 12.600 m e 2.750 m circa di nuove piste previste), cavidotti interrati, potenziamento della sottostazione esistente di Carlentini e installazione di nuova sottostazione nel comune di Sortino; che il territorio dove è prevista l'installazione dei nuovi aerogeneratori è disposto lungo tre crinali, a una quota compresa tra i 540 e i 650 m. slm, con un paesaggio agrario prevalentemente destinato a seminativo e pascolo, caratterizzato da delimitazioni in muretti a secco in pietra calcarea, e presenza di alcune masserie disseminate sul territorio;

CONSIDERATO che il potenziamento in oggetto consente, rispetto all'impianto esistente, una consistente riduzione del numero di aerogeneratori, alla quale corrisponde d'altra parte una sostituzione con aerogeneratori alti il 250% circa di quelli esistenti, con un conseguente notevole ampliamento del bacino di visibilità e aumento delle interferenze visive, in particolare con le vedute paesaggistiche di pregio;

CONSIDERATO che le disposizioni della Soprintendenza di Siracusa in riferimento al rischio archeologico, recepite dalla società proponente nelle sopra citate integrazioni hanno portato allo spostamento di due dei nuovi aerogeneratori, R-CA08 ed R-CA09;

ESAMINATA la documentazione presentata, e in particolare la Relazione paesaggistica, nella quale viene utilizzato un metodo per la valutazione della qualità dei paesaggi che questa Direzione generale non può considerare condivisibile. Tale metodo è basato infatti su formule deterministiche e arbitrarie,



il cui inadeguato fondamento è testimoniato ad esempio dall'assegnazione per convenzione di un basso valore di "Qualità del paesaggio" ad aree agricole (v. punto di ripresa F8), a centri storici (v. punto di ripresa F3, F4), a una importante zona archeologica (v. punti di ripresa F5, F6). Tale distorsione deriva presumibilmente da una confusione tra il valore di naturalità dei luoghi e il valore del paesaggio, che invece, come noto in base alla definizione stessa del D. Lgs. 42/2004, è definito come "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni". Pertanto, su tali errate basi di partenza, il metodo di 'autovalutazione' degli impatti impiegato dalla società proponente non può che restituire che risultati falsati e inutilizzabili ai fini della valutazione dei reali impatti paesaggistici dell'intervento;

CONSIDERATO che, nella "Relazione sulla viabilità di accesso al sito", vengono lasciate aperte diverse opzioni sul percorso di accesso ai luoghi, ma che comunque, in ragione delle dimensioni considerevoli dei nuovi aerogeneratori e quindi dei mezzi di trasporto necessari, vengono esemplificati interventi puntuali sulle strade di accesso (tagli in corrispondenza di tornanti, espianto di vegetazione), che interferiscono anche con aree di pregio paesaggistico e con il valore panoramico delle strade interessate, si vedano per esempio i punti critici segnalati a proposito della SP 29, identificata dal Piano paesaggistico come strada panoramica;

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana 10 ottobre 2017, Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica [...], che identifica le "aree di particolare attenzione", per le quali "a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.", e in particolare all'art. 8 le aree identificate come "Aree di particolare attenzione paesaggistica", dove si stabilisce che gli impianti "ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, comma 1, lett.a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b), sono soggetti alla disciplina di cuiall'art.152 del Codice medesimo";

CONSIDERATO che le aree interessate dall'impianto in oggetto ricadono in gran parte entro le aree definite dal sopra citato Decreto 10 ottobre 2017 "di particolare attenzione paesaggistica" come descritte all'art. 8, in quanto adiacenti ad aree vincolate paesaggisticamente;

CONSIDERATO quanto prescritto dal Titolo V, art. 45 "Interventi di rilevante trasformazione del territorio", lettera d) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico ambiti 14-17 della provincia di Siracusa: "La realizzazione di impianti eolici industriali, compresi quelli di minieolico, non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Siracusa, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l'integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.";



VISTA la L.R. 16/1996 della Regione Siciliana, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, che, all'art. 10 (sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/99 e modificato dalla L.R. 14/2006), regola così le fasce di rispetto dei boschi: "1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi. 2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri. 3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq. e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata in misura proporzionale.", e visto che il comma 5 stabilisce che dette fasce di rispetto sono comunque soggette a vincolo paesaggistico;

VISTA la Carta forestale dove sono delimitati i boschi ai sensi della citata L.R. 16/1996, consultabile sul Sistema Informativo Forestale, portale applicativo GIS del sistema informativo territoriale Forestale della Regione Siciliana https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/home/webmap/viewer.html;

CONSIDERATO che i nuovi aerogeneratori R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, e R-CA 07 ricadrebbero, alla luce della citata cartografia della Carta Forestale della Regione Siciliana, all'interno della fascia di rispetto di due aree boscate, delimitate anche ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. G, entrambe di superficie superiore ai 10 ettari, (contrariamente a quanto esplicitamente dichiarato dalla Società proponente nel documento "Sintesi non tecnica", alle pagg. 24-25), e che, come affermato nella stessa documentazione (v. pag. 41 della "Relazione paesaggistica"), a testimonianza delle conseguenze del posizionamento particolarmente ravvicinato alle aree boschive di alcuni aerogeneratori, sarebbero necessari: "gli abbattimenti di piante arboree [...]per l'installazione delle torri RCA04, R-CA05, R-CA06";

CONSIDERATO che la sopra citata nota del Comune di Carlentini certifica che le particelle "per la tipologia di intervento proposto (opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D. Lgs. 387/2003) non sono soggette a vincolo di "inedificabilità", facendo discendere questa asserzione da un lato dal fatto che esse non sarebbero interessate da fasce di rispetto, e dall'altro dall'argomentazione che il vincolo dettato dalla L.R. 16/96 sarebbe per queste opere soggetto a deroga, implicitamente pertanto non escludendo la presenza delle fasce medesime;

CONSIDERATO che ad avviso di questa Direzione Generale non risulta acclarato come il progetto in questione, per sua natura e tipologia, si possa considerare rientrante tra le deroghe di cui al c. 8 dell'art. 3 della L.R. 13/99 relative alla "realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse";

CONSIDERATO che, in ogni caso, ove anche vi fosse una deroga all'inedificabilità per la realizzazione del tipo di opere in trattazione, permane, per quanto di competenza di questo Ministero, la necessità di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere in oggetto con il "vincolo paesaggistico" imposto alle fasce di rispetto dei boschi e sui boschi medesimi, esigenza rafforzata anche dai dispositivi normativi richiamati sopra in merito agli "interventi di rilevante trasformazione



del territorio" (NTA del Piano paesaggistico) e alle "aree di particolare attenzione paesaggistica" (D.P.R.S. 10/10/2017);

CONSIDERATO che gli aerogeneratori ricadenti nelle fasce di rispetto delle aree boscate costituirebbero anche la quasi totalità di quelli visibili dall'area archeologica di Pantalica – v. fotosimulazione da punto di ripresa *F5 (Parco Archeologico Pantalica)*, individuabili negli R-CA 01, R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, R-CA 07 (R-CA 11 sarebbe posto su un piano più arretrato);

CONSIDERATO che tra i nuovi aerogeneratori, in particolare il generatore R-CA01 si trova a una distanza minima di circa 700 metri dall'area di notevole interesse pubblico dell'Alta valle dell'Anapo, ricadente nei comuni di Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino. (Decreto del 12/05/1998 n. 5757, GURS Parte I n. 33 del 04/07/1998), coincidente in questa sua porzione con la Riserva naturale orientata Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande - art.142, lett. f, D.lgs.42/04. Che il generatore R-CA01 si trova altresì a circa 100 m. dall'area di rispetto fluviale tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c a circa 300 m. dall'area di interesse archeologico - art.142, c. 1, lett. m, del D. Lgs. 42/2004, Area archeologica Muraglia-Favara;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dovere escludere dalla favorevole valutazione di compatibilità ambientale gli aereogeneratori R-CA01, R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, ed R-CA 07;

QUESTA DIREZIONE GENERALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Gli aerogeneratori R-CA 01, R-CA 02, R-CA 03, R-CA 04, R-CA 05, R-CA 06, ed R-CA 07 non dovranno essere realizzati;
 - Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio
 - Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

- Verifica di ottemperanza: Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo DG ABAP
- 2) Per quanto concerne la tutela archeologica: l'area oggetto dell'intervento andrà sottoposta a procedura di verifica dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, comma 8 del D.Lgs 50/2016; la società dovrà presentare alla Soprintendenza di Siracusa un piano saggi centrato sulle seguenti aree:



saggi in corrispondenza di tutte le aree (UT) che hanno evidenziato presenze archeologiche) o visibilità scarsa e, in particolare, in corrispondenza delle seguenti unità di ricognizione, così come distinte alla tav. CAR-ENG-67: UR 2; UR 3 (interfaccia UR2-UR3); UR 7; interfaccia UR 10- UR 11; UR 33; UR 35; U 38; UR 39; Ur 42 interfaccia UR 43; saggi presso la sottostazione di Sortino, nella quale la visibilità è scarsa.

- Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali tutela archeologica
- Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

- Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa
- 3) Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione, e per ristabilire lo stato dei luoghi nella fase di ripristino delle condizioni pregresse. In particolare dovrà essere presentato il progetto dell'itinerario definitivo prescelto per la viabilità di cantiere, con la precisazione di tutte le modifiche alla viabilità necessarie per il trasporto al sito delle componenti, ben documentate, specialmente in quanto interferenti con siti vincolati paesaggisticamente, assi stradali identificati dal Piano Paesaggistico come panoramici, e in generale strade di portata minuta, caratterizzate da una grande integrazione con il paesaggio circostante. Le attività di cantiere e l'avvenuto ripristino per le aree interessate dagli aerogeneratori da dismettere, e per le aree, viabilità compresa, interessate da attività durante il cantiere ma non in fase di esercizio, dovranno essere dunque documentati e attestati con una relazione da produrre a fine lavori.
- Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio
- Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)

- Verifica di ottemperanza: Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - DG ABAP

> Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa

4) L'orientamento e i tracciati delle nuove viabilità e delle piazzole di supporto agli aerogeneratori dovranno individuare e seguire quanto più possibile le residue trame esistenti dei campi nelle aree agricole, e più in generale i segni del paesaggio leggibili (strade esistenti, filari di alberi, regole di insediamento), in modo che le opere accessorie ai manufatti dell'impianto non creino un sistema incongruente con le regole del paesaggio esistente; inoltre dovranno essere oggetto



di recupero e manutenzione, oltre che di ripristino ove necessario, tutti gli esistenti segni tradizionali del paesaggio, e in particolare i muretti a secco in pietra calcarea che segnano percorsi e limiti di proprietà, anche in piano, e definiscono i terrazzamenti sui versanti. In sede di progetto esecutivo dovrà essere prodotto un documento che rappresenti l'inserimento delle nuove opere, con sovrapposizione alle foto aeree *ante-operam* e *post- operam* per ogni aerogeneratore, e gli interventi previsti su muretti a secco ed elementi similari;

- Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio
- Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

- **Verifica di ottemperanza**: Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - DG ABAP

> Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa

- 5) Dovranno essere attuate le seguenti misure di mitigazione, individuate dalla Soprintendenza di Siracusa tra quelle segnalate con le lettere c), f) e h) nell' Allegato 4, par. 3.2 del D.M. del 10/09/2010, di seguito riportate:
 - "- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;"
 - "- utilizzare soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti, qualora disponibili;"
 - "- prevedere l'assenza di cabine di trasformazione a base palo (fatta eccezione per le cabine di smistamento del parco eolico), utilizzando tubolari al fine di evitare zone cementate che possono invece essere sostituite da prato, erba, ecc.".
- Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: paesaggio
- Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

- Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa

Il Responsabile del Procedimento Arch. Isabella Fera | E |

H.D.:

Il Dirigente del Servizio (Arch. Roberto BANCHINI)

IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Federica GALLONI)

